

**TRIBUNALE DI NAPOLI****VII Sezione civile****Il Giudice designato, dott. Fabio Maffei**

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento depositato nell'interesse di **Infante Gennaro e Volpe Vincenzo**;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti posti dagli artt. 7,8,9 legge n. 3/2012;

letta la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Napoli;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

letto l'art. 10 della legge in esame;

FISSA

l'udienza per la data del 26.4.2018, ore 10.30;

DISPONE

a) la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto con l'avvertimento che i creditori possono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci





giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1 e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata;

b) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sull'edizione domenicale del IL MATTINO nonché sul sito www.tribunale.napoli.it a cura del nominato professionista;

c) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili

Si comunichi con urgenza

Napoli, 20 febbraio 2018.

Il Giudice
dr. Fabio Maffei

